Marmo
puteolano
(2a parte)

Pompei

780 **(Pompei) GUARINI R. Scioglimento di alcune nuove difficoltà proposte contro il Marmo Puteolano e illustrazioni di alcuni Monumenti di Pompei.** Napoli, 1825 - In 8° Cart. (2ª parte che stà a sè) pp. 70 c.

SCIOGLIMENTO

DI ALCUNE NUOVE DIFFICOLTA' PROPOSTE CONTRO
IL MARMO PUTEOLANO.

E

ILLUSTRAZIONI DI ALCUNI MONUMENTI
DI POMPEI.

DI

RAIMONDO GUARINI.

NAPOLI

NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1825.

AVVISO DELL'AUTORE

Allorchè nell' anno scorso pubblicai la mia *Illustrazione al marmo Puteolano*, non seppi nè prevedere nè indovinare alcune obbiezioni, che contro di essa mi sono state fatte, non ha guari, in quest' anno. Messo nella necessità di scioglierle, avrei dovuto richiamare in un nuovo opuscolo lo stato della quistione, e ripetere gran parte di quel che fu detto nel primo.

Ad evitare queste nojose ripetizioni, mi son valuto della buona opportunità di poter congiungere quel che dirò a quel che dissi senza la menoma alterazione nell' ordine delle idee. Ho quindi disposta la edizione in maniera, che lo scioglimento delle obbiezioni si possa unire al mentovato opuscolo, come se tutto avessi avuto presente prima di pubblicarlo. Ho fatta seguire la stessa numerazione nelle pagine; e sol che dal primo si laceri l'ultima, da quel che dissi e da quel che dico riuniti insieme si formerà un tutto ordinato.

III. Il secondo Console del marmo Puteolano è un *Mallio*, non già un *Manlio*. Lo aveva di già osservato il Sigonio: e la Gente *Mallia* oscura e plebea è ben altra dalla *Manlia* illustre e Patrizia.

III. Il *Lumen in medio Ostiei* del Marmo Puteolano non è da immaginarsi, come avevam supposto, al di sopra dell' *Ostio*. Esso era la Porta stessa, o con più proprietà di linguaggio latino, la Finestra dell' Ostio, cioè le due Bande a cancelli piantate nel mezzo di esso Ostio. L' Ostio perciò può stare senza Lume, e tale erasi stato per l' addietro l' Ostio del Parete Puteolano: ma il Lume non può stare senza l' Ostio. Così vogliamo corretto e inteso quanto di sopra si è detto del *Lume* in altro senso. E confessando con ciò ancor noi di esser uomini, e capaci per ciò di cadere in errore, diam fine alle nostre cure sul

proposito del tanto contrastato e celebre Marmo Puteolano.

Ed erano questi i nostri conti, dei quali ci lusingavamo di aver renduta buona ragione, sebbene un pò nojosa, e sicuramente più lunga di quello che da principio ci avevamo creduto. Ma anche questa volta (ed è la seconda) e i conti son fatti, come suol dirsi, senza l' Oste. Siamo chiamati alla revisione di un' altra partita; all' esame cioè del giudizio portato dal Ch. P. Zaccaria sul marmo medesimo, che non ci è interamente favorevole. È troppo giusto incaricarcene, e noi lo faremo ben volentieri. Ma dopo ciò, *erit controversiae finis*? Sarebbe da desiderarsi: che le controversie al fine esser non debbono eterne. E pure il cuore ci dice di no. Vi è dell' interesse, ed in molti sensi, a sostenere il contrario di ciò che per noi si è detto, quantunque senza la

menoma prevenzione: ed ordinariamente si vuol giudicare, a norma della ragione non già, ma de' proprj interessi, il primo de' quali negli uomini di lettere è quello di non mai dare indietro da quello che una volta si è detto e sostenuto. Staremo a vedere, e ci taceremo al fine, quando ci saremo avveduti, che chi obbietta in contrario, lo fa per dare ad intendere a' pochi accorti, ch' egli è vincitore, perchè è stato l'ultimo a parlare e scrivere.

§. XIII.

Esame del giudizio del P. Zaccaria sul nostro Marmo.

L' abbiamo detto più volte, e bisogna ripeterlo. Non si pretenda imporci coi nomi de' grandi uomini. L' autorità in cose dipendenti da ragione ed esame è il mezzo più facile da trarsi d' impaccio:

ma è il men proprio e soddisfacente a decidere delle questioni. Per nulla dire, che ove la presente controversia definir si dovesse per numero di Autori e merito di autorità, il vantaggio sarebbe per la sincerità del Marmo, e non per l'opposto. In fatti: chi finora ha impugnato la sincerità del Marmo Puteolano? il Maffei, il Garatone, in parte lo Zaccaria, ed alcun altro. Grande si è la riputazione antiquaria del Maffei; nè teniamo per poca cosa quella di coloro che in ciò l'hanno seguito. Ma saranno a riputarsi da meno il Morillon, il Pighio, il Capaccio, il Fabricio, il Gudio, lo Smezio, il Brisson, il Salmasio, lo Scaligero, che colla comune degli Archelogi l'han tenuta pel sentimento contrario? Pur noi rinunziamo a tal vantaggio, di cui ci darebbero diritto di usare coloro, da' quali ci udiamo di continuo intuonare all'orecchio: *il gran Maffei . . il Garatone . . il P. Zaccaria . . uo-*

mini sommi! Guardinsi sibbene coloro, che tanto giustamente esaltano il merito di tali Antiquarj, di ripeterci, che questi *uomini sommi* non hanno potuto capire il nostro Marmo, cosa per altro che importerebbe poco. Poichè altro è dire, che un monumento non si capisce, altro che sia spurio il monumento stesso, perchè non si capisce. Questa supposta incomprensibilità del nostro Marmo fu un' asserzion gratuita del Maffei, che non lo capì, perchè mancò di tempo, o volontà di occuparsene, per capirlo. Noi abbiamo di sopra sostenuto, che si può capire, e si capisce di fatto, se si vuole. Bisognava farci conoscere, ma non colla intimazione della sola autorità del Maffei, che in ciò fare e pretendere ci siamo ingannati, e bruttamente ingannati.

Lo Zaccaria non si vale al certo di quest' arma del Maffei, e fa mostra al contrario di aver egli stesso capito il Marmo, o di non essere stato lontano

dal capirlo, se ne avesse avuto voglia. *L'epoca*, egli dice (a), *va bene a maraviglia, se di Pozzuolo si parla, perchè da Livio s'impara, che appunto nell'anno di Roma DLVIII fu quella Città dai Romani Colonia dichiarata. Ma in verità io non credo, che questo titolo sia il primitivo.* Tutti i modesti scrupoli adunque dello Zaccaria si riducono a creder questo titolo, non già *incomprensibile*, non già *mostruoso*, *spurio* non già, ma semplicemente non *primitivo*. Ciò supposto per poco, esso sarà una copia fedele di un monumento *primitivo* ed *ingenuo*. Dunque per bene o male, che dal contenuto, tanto nella Copia, che nell'Originale, accader possa a qualche particolare opinione poco appoggiata, non si ha diritto di attaccare d'*ipocri-*

(a) pag. 158. Antic. Lapid. Istit.

fismo o l'una, o l'altro, ove non si presentino buone ragioni in contrario e specchiate, da ciò fare. Prima intanto di esaminare le fondamenta della opinione dello Zaccaria, giovi l'osservare, che questo dotto Padre non ebbe sotto l'occhio il nostro Marmo: perchè non avrebbe altrimenti supposto, che la *Legge* in esso contenuta *si fosse fatta incidere in tre gran pezzi di Marmo*. Il Marmo non è che uno, e disgraziatamente ora infranto in due pezzi. Ma han dato luogo a questo innocente sbaglio dello Zaccaria le tre Colonne parallele, nelle quali, sul modello originale, vedesi il Marmo rappresentato nelle Collezioni. Veniamo ora ad esaminare i motivi, che a così pensare indussero lo Zaccaria, e con esso alcun altro, che avendolo seguito senza nominarlo, potrebbe far credere di esserne stato egli il primo Autore.

1. *Le Leggi*, dice il dotto *Padre*,

nel secol settimo di Roma, quando cioè Consoli furono Rutilio e Mallio, scrivevansi, non in marmo, siccome questa fu in Marmo trovata, ma in rame.

Risp. Aveva detto altrettanto il Maffei; ed uno Scolastico impertinente risponderebbe *negando il supposto*: ma grazie al cielo, questi formolarj poco gentili sono da qualche tempo usciti di moda. Si ripete adunque con tutto il rispetto dovuto a sì grandi uomini, che ciò è vero, trattandosi di vere Leggi, che servir dovendo di norma a tutto l'Orbe romano, incidevansi in rame, ed in rame conservavasi in luoghi pubblici e sagri destinati a tale oggetto, onde secondo il bisogno si potessero agevolmente e leggere, e consultare, e copiare. Tale si è il Frammento Agrario del Grutero (a) citato da entrambi sul nostro

---

(a) Pag. CCII.

proposito, e che in *ragion* di *materia* regge così bene al paragone del marmo Puteolano, come l'Iliade Omerica colla Storia Sallustiana *de Bello Iugurtino*. Il Marmo Puteolano è un proggetto di certi lavori pubblici da eseguirsi con alcune condizioni, che si vollero denominar *Leggi*, ma *Leggi dell' Opera*, e non già *Leggi* assolutamente. Dove mai una vera Legge romana trovasi intitolata *Lex Operis*? Se il facitore del nostro Marmo avesse potuto prevedere i vani sofismi, onde un giorno sarebbe stato esso impugnato, potevasi regolare con maggior accorgimento a prevenirli e dissiparli?

2. *Tutt' altra era di que' giorni la lingua, e la Scrittura romana da quella, che qui ci si presenta, siccome vedesi in altra Legge presso il Grutero pag. CCII.* Così l'Autore medesimo facendo eco al Maffei.

Risp. Il Frammento di Legge agrar

riportato dal Grutero è del 621 di Roma, il Marmo Puteolano del 649, quindi a quello posteriore di anni 28. Supponesi dunque *la lingua e la scrittura di questo tutt'altra* da quella del Frammento Gruteriano. Ma il Maffei, e lo Zaccaria hanno seriamente letto, ed in ciò confrontato i due monumenti? ne abbiamo forte dubbio. Tranne le sole formole particolari, proprie delle materie disparate de' due monumenti, per quello che ne riguarda e *lingua* e *scritura*, non *est ovum ovo similius*, e sopra tutto per sapore di alta latinità. Il *siet*, il *plebei*, il *quoi*, il *viasieis*, l'*utei*, il *pequnia*, l'*agrei*, il *ceivis*, il *calleis*, il *facteis*, e tanti altri modi del pezzo Gruteriano non sono pienamente conformi agli usi di que' tempi, ed all' andamento del nostro marmo puteolano? Si riscontrino per chi ne ha voglia, e si confrontino i due titoli, e giudichisi pure, da quale delle due parti sia il torto, da quale il diritto.

È questo il Frammento Gruteriano per chi abbia vaghezza di leggerlo e confrontarlo col Marmo di Puteoli di sopra riferito :

1... *Princi*PIVM. FVIT. PRO. TRIBV. Q. FABIVS. Q. F. PRIMVS. SCIVIT.
QVEI. AGER. POPLICVS. POPVLI. ROMANEI. IN. TERRAM.
ITALIAM. P. MVVCIO. L. CALPVRN. . . .

2... AGRVM. LOCVM. SVMPSIT. RELIQVITVE. QVOD. NON. MODVS. MAIOR.
SIET. QVAM. QVANTVM. VNVM. HOMINEM. EX. LEGE.
PLEBEIVE. SC. SIBEI. SVMERE.

3... QVOI. EIQVE. DE. EO. AGRO. LOCO. EX. LEGE. PLEBEIVE. SC.
IIIVIR. SORTITO. CEIVI. ROMANO. DEDIT. ADSIGNAVIT.
QVOD. NON. IN. EO. AGRO. LOCO. EST. QVOD. VLT...

4... *a*DDITVS. EST. QUEI. AGER. PVBLICVS. POPVLI. ROMANEI. IN TERRA.
ITALIA. P. MVVCIO. L. CALPVRNIO. COS. FVIT. EXTRA. EVM.
AGRVM. QUEI. AGER. EX. LEGE...

5... IE. AGRI. LOCEI. PVBLICEI. IN. TERRA. ITALIA. QVOD. EIVS.EXTRA.
VRBEM. ROMA. EST. QVOD. EIVS. IN. VRBEM. OPPIDO. VICO.
EST. QVOD. EIVS. IIIVIR. DEDIT. ADSIGNAVIT QVOD.
6... LEGE. PLEBEIVE. SCITO. QVOD. C. SEMPRONIVS.TI.F. TR. PL. ROG.
EXCEPTVM. CAVITVMVE. EST. NEI. DIVIDERETVR. QVOD.
QVO. EIQVE. DE. EO. AGRO. LOCO. AGRI. LOCEI. AEDIFIC..
7... iN. TERRA. ITALIA. IIIVIR. DEDIT. ADSIGNAVIT. RELIQVIT. INVE.
FORMAS. TABVLASQVE. RETVLIT. REFERIVE. IVSIT.. AGER.
LOCVS. AEDIFICIVM. OMNIS QVEI. SVPRA. SCRIPTV..
8... O. ITA. VTEI. CETERORVM. LOCORVM. AGRORVM. AEDIFICIORVM.
PRIVATORVM. EST. ESTO. CENSORQVE. QVEI. QVOMQVE.
ERIT. FACITO. VTEI. IS. AGER. LOCVS. AEDIFICIVM. QVEI..
9... EST. NEIVE. QVIS. FACITO. QVO. QVOIVS. EVM. AGRVM.LOCVM.
AEDIFICIVM. POSSESSIONEM. EX. LEGE. PLEBEIVESCITO. ESSE.
OPORTET. OPORTEBITVE. EVM. AGRVM. L..
10... OVE. SENTENTIA. DEICITO. NEIVE. FERTO. QVO. QVIS. EORVM.
QVOIVM. EVM. AGRVM. LOCVM. AEDIFICIVM.
POSSESSIONEM. EX. LEGE. PLEBEIVE. SCITO. ESSE. OPORT..

11.. S. VICANEIS. QVEI. IN. TERRA. ITALIA. SVNT. DEDERVNT.
ADSIGNAVERVNT. RELIQVERVNT. NEI. QVIS. FACITO. QVOMINVS.
EI. OETANTVR. FRVANTVR. HABEAT. PO..

12... QVE. EVM. AGRVM. QVEM. EX. H. L. VENIRE. DARI. REDDIVE.
OPORTEBIT. QVEI AGER. LOCUS. AEDIFICIVM. EI. QVEM. IM.
VIASEIS VICANISVE. EX. S. C. ESSE. OPORTET. OPORTEB..

13... TEI. EST. SIET. EX. H. L. N. R. QVEI. AGER. LOCVS. PVBLICVS.
POPVLI. ROMANEI. IN. TERRA. ITALIA. P. MVVCIO. L. CALPURNIO. COS.
FVIT. EXTRA. EVM. AGRVM. QVEI. AGER. EX. LEGE. PLEBEIVE.

14... SA. IN. EVM. AGRVM. AGRI. IVGRA. NON. AMPLIVS. XXX.
POSSIDEBIT. HABEBITVE. IS. AGER. PRIVATVS.ESTO.QVEI. IN. AGRVM.
COMPASCVOM. PEQVDES. MAIORES. NON. PLVS. X. PASTEI. QVAI..

15... E.DATO. NEIVE. SOLVITO.. AGER. PVBLICVS. POPVLI. ROMANEI.
IN. TERRA. ITALIA. P. MVCIO. L. CALPVRNIO. COS. FVIT. EIVS.
AGRI. IIIVIR. A. D. A. EX. LEGE. PLEBEIVE. SCITO. SORTITO.
QVOI. CEIVI. ROMA..

16... *d*ECERNITOQVE. VTEI. POSSESSIONEM. SECVNDO. EVM.
HEREDEMVE. EIVS. DET. QVOI. SORTI. IS. AGER. DATVS. ADSIGNATVS.
FVERIT. QVOD. EIVS. AGRI. NON. ABALIENATVM. ERIT. ITA.
VTI. S.S. EST.

17... S. QVEIVE. AB. EORVM. QVEI. EMIT. QVEI. EORVM. DE. EA. RE.
ANTE. EIDVS. MARTIAS. PRIMAS. IN. IOVS: ADIERIT. AD. EVM.
QVEM. EX. H. L. DE. EO. AGRO. IVS. DEICERE. OPORTEBIT.
IS. DE. EA. RE. ITA. IOVS. DEICITO.

18... R. S. S. EX. POSSESSIONE. VI. EIECTVS. EST. QVOD. EIVS. IS.
QVEI. EIECTVS. EST. POSSEDERIT. QVOD. NEQVE. VI. NEQVE.
CLAM. NEQVE. PRECARIO. POSSEDERIT. AB. EO. QVEI. EVM.
EA. POSSESSIONE. VI. EIEC....

19... PTO. EXVE. H. L. PRIVATVM. FACTVM. EST. ERITVE. PRO. EO.
AGRO. LOCO. AEDIFICIO. PROQVE. SCRIPTVRA. PECORIS. QVOD.
IN. EO. AGRO. PASCITVR. POSTQVAM. VECTIGALIA.
CONSTITERINT. QVAE. POST. H. L.

20... QVOVE. QVID. OB. EAM. REM. POPVLO. AVT. PVBLICANO. DETVR.
EXSIGATVRVE NEIVE. QVIS. QVID. POSTEA. QVAM. VECTIGALIA.
CONSISTENT. QVAE. POST. H. L. ROG. PRIMVM.
CONSTITERINT. OB. EOS. AG. . .

21... C. A. D. X. E. K. OCTOBRIS...INA. QVOM. AGRO. QVEI. TRANS.
CVRIONE. EST. LOCAVERVNT. QVEI. IN. EO. AGRO LOCO.
CEIVIS. ROMANVS. SOCIVMVE. NOMININISVE. LATINI.
QVIBVS. EX. FORMVLA. TOGATORVM.

22... D. OPPIDVM. COLONIAMVE. EX. LEGE. PLEBEIVE. SC.
CONSTITVIT. DEDVXITVE. CONLOCAVITQVE. QVEM. AGRVM.
LOCVMVE. PRO. EO. AGRO. LOCVMVE. DE. EO. AGRO.
LOCO. QVEI. PVBLICVS. POPVLI. ROMANEI.

23... QVOIVE. AB. EO. HEREDIVE. EIVS. IS. AGER. LOCVS.
TESTAMENTO. HEREDITATI. DEDITIONIVE. OBVENIT.
OBVENERITVE. EMIT. EMERITVE. QVEIVE. AB. EMTORE.
EIVS. EMIT. EMERITVEI IS. AGER. PRIVATVS. ESTO. QVE.

24... EREDEMVE. EIVS DET. QVOI. IIVIR. EVM. AGRVM. LOCVM. PRO.
EO. AGRO. LOCO. QVO. COLONIAM. DEDVXIT. DEDIT. REDDIDIT.
ADSIGNAVITQVE. FACITOVE. IS. PR. CONSOL. VE. QVO. DE.
EA. RE. IN. IOVS. ADITVM. ER.

25... NEIVE. IS. AGER. COMPASCVOS. ESTO. NEIVE. QVIS. IN. EO.
AGRO. AGRVM. OCCVPATVM. HABETO. NEIVE. DEFENDITO.
QVOMINVS. QVEI. VELIT. COMPASCERE. LICEAT. SEI QVIS.
FAXIT. QVOTIENS. FAXIT. AGRI. IVGRA. SINGVLA.
26... NVMERVS. PECVDVM. IN. H. L. SCRIPTVS. EST. LICETO. NEIVE.
QVID. QVOI. OB. EAM. REM. VECTIGAL. NEIVE. SCRI.. RP.
DEBETO. QVOD. QVISQVE. PECVDES. IN. CALLEIS. VIASVE.
PVBLICAS. ITINERIS. CAVSA. INDV.
IMMVTAVIT. QVO. PRO. AGRO. LOCO. EX. PRIVATO. IN.
27... PVBLICVM. TANTVM. MODVM. AGRE. LOCEI. COMMVTAV..
MNEIS. PRIVATVS ITA. VTEI. QVOI. OPTVMA. LEGE. PRIVATVS.
EST. ESTO. QVEI. AGER. EX. PRIVA..
28... CENS. REDEMPTVM. HABENT. CENSORIBVS. QVEICOMQVE.
POSTHAC. FACTEIS. ERINT. EI. FACI... VOLENT. TANTIDEM.
PRO. PATRITO. REDEMPTVM. HABEANT. P. P. SVBSIGNENT.
IIVIRVM. QV. . .

29. AVTEI. S. S. EST. IN. AGREIS. QVEI. IN. ITALIA. SVNT. QVEI. P.
MVCIO. L. CALPVRNIO. COS. PVBLICEI. S. POPVLI. R.. ROMANO.
FACER. LICEBIT. ITEM. LATINO. PEREGNINOQVE.. QVIBVS. M.
LIVIO. L. CALPVRNIO.

30. . . QVIS. QVOD. EVM. EX. HAC. LEGE. FACERE. OPORTVERIT.
NON. FECERIT. QVODVE. QVIS. EORVM. EX. H. L. . . . PROVE.
MAG. QVOD. EA. RE. IN. IOVS. ADITVM. ERIT. QVOD. EX. H.
L. PETETVR. ITEM. IVDICIVM. IVDI..

31. . . . SEIVE QVAE. PRO. MONICIPEIS. COLO. . . NOMINIS. LATINI.
POPLICE. DEVE. SENATI. SENTENTIA. AGER. FRVENDVS. DATVS.

32. . . . VENIT. OBVENERIT. QVIBVS. ANTE. H. . . DVCTVM. HABERE.
FRVI. POSSIDERE. DEFENDERE. LICVIT. EXTRA. EVM.
AGRVM. LOCV....

QVEI. AGER. LOCVS. PVBLICVS. POP... RRA. ITALIA. P. MVCIO.
L. CALPVRNIO. COS. FVIT. QVOD. EIVS. AGRI. LOCI. EX. LEGE...

33. . . NITO. NEIVE.IVDICIVM. NEIVE...RECVPERATORES.DATO.NISEI.
.. COS. PRVE QVOD. VADIMONIVM. EIVS. RE.... C..

34\. . . COS. PR. CENS. QVEI. QVOM..... RIS. DICTIO. IVDICI. IVDICIS.
RECVPERATORVM. DATIO. I. V. E. E. R. P. F. S. V....

35\. . . ESSE. VIDEBITVR. QVOI...... L. INTERCEDEBAT. E. H. L. N. R.
QVOI. PVBLICANO. E. H. L. PEQVNIA. DEBEBITVR...

36\. . . DARIVE. OPORTERE. DE. S. PR. PROVE. PR. QVO. IN. IOVS.
ADIERINT. IN. DIEDVS. X. PROXVMEIS. QV...
QVAE. RES. SOLVTA. NO.... .. O. NON. SIET. IVDICATAVE. NON.
SIET. QVOD. EIVS. PRAEVARICATIONV...

37\. . . TENTIA.... .. REI. IVDICANDAE. MAXSVME. VERVM. ESSE.
COMMPERRIT. FACITOQ...

38\. . . ABERE. POSSIDERE. FRVIVE. VETET. QVASVE. IN. LEGES. PL.
SC. DE. EA. R...

39\. . . VEM. MINVS. PETERE. CAPERE. GERERE. HABEREQ. LICETO.
NEIVE. Q...

40\. . . RAVDE. SVA. FACERE. LICETO. INQVE. EAS. LEGES. PL. SC.
DE. EA. RE. QVOD. EX...

41. . . VS. EST. DEDIT. ADSIGNAVITVE. QVEMVE. AGRVM. LOCVM.
DE. EO. AGRO. LO...

42. .. ADSIGNATVM. ESSE. FVISSEVE. IOVDICAVERIT. VTEI. IN. H. L.
SC. EST. QVEI. S.

43. . . RVM. LOCVM. QVEM. EX. L. COLONEI. EIVE. QVEI. IN. COLONEI.
NVMERO.

44. . . AEVIDES. PRAEDIAQVE. SOLVTI. SVNTO. EAQVE. NOMINA.
MANCVP...

45. . . EMIT. IS. PRO. EO. AGRO. LOCO. PEQVNIA. NEIVE. RRAEVIDES.
NEI...

46. . . ANCEPS. PRAESVE. FACTVS. EST. QVODQVE..... EDIVM. OB....

47. . . R. LOCVS. PRIVATVS. VECTIGALISQVE...

48. . . LIA. IMPERARE. SOLENT. EIS. P...

49. . . M. AGRVM. LOCVM. IN..

50. . . GER. LOCVS. PVBLI..

51. . . ERIT....

Non è necessario, che tutti i Lettori si dieno la pena di leggere e confrontare questo lungo pezzo archeologico col marmo Puteolano. Lo faranno coloro che hanno interesse e pazienza di farlo, e vedranno se in fatto di ortografia e maniera di scrivere vi si ravvisi quella differenza, che vi conobbe il P. Zaccaria. Dopo il molto per noi dettone, il dire dippiù sarebbe un offendere i dotti Lettori e intelligenti di tali cose. Pure non possiamo fare a meno di non ricordare fra le moltissime altre cose simili in fatto di ortografia quel parallelismo ortografico fra'l v. 16. Col. 1. del marmo Puteolano EXTRA. PARIETE. IN; e'l 5. del Frammento ora recato: EXTRA. VRBEM. ROMA. EST., e'l 21. *Agro quei trans* CVRIONE. EST. e'l 13 della Col. 3. *Dies Operis. K. Novembr. primeis. Dies. Pequn*, e quello del Frammento Gruteriano. del. v. 17. *Ante. Eidus. Martias. primas.* E quante

altre cose non si presentano a proposito di tal parallelismo! Ma non occorre dir tutto, e chi legge con riflessione sicuramente le rileverà da se stesso.

Se non che ad onore del vero, il Marmo Puteolano, sebben più recente del Bronzo Gruteriano, pur tuttavia archeologizza un poco più di questo. E ciò può attribuirsi all' argomento meno ovvio e comune del nostro titolo in paragone di quello del Grutero, che tratta di vere Leggi: e devesi riflettere ancora, che gli arcaismi più tardi e difficilmente si svelgono da' piccioli Oppidi, che dalle colte e popolose Capitali. E con questa occasione fia bene andare incontro ad un altro sospetto di dotto personaggio, che osservando nel nostro Marmo alcune formole Vitruviane, dubbita che non sia esso per avventura un raffazzonamento compilato di varii pezzi da qualche scaltro impostore. Queste formole sono formole di professione architettonica note e ad-

operate comunemente, non solo prima di Vitruvio assai posteriore al nostro monumento, ma ben prima del nostro monumento medesimo. Quante perioche di Leggi agrarie antiche non s' incontrano presso i Trattatori più recenti di tali materie? saranno perciò sospette d' impostura le Opere di costoro? qual Classico antico andrebbe esente da simil sospetto, ragionandosi a questo modo?

3. *Quel dirsi Lex* II. (cioè *secunda*), *il che nell' original monumento non sarebbesi detto.*

Risp. . . . *Citharoedus*
Ridetur, chorda qui semper oberrat eadem.

Ricordiamoci, di quali Leggi si tratti, e non accade far più parole.

4. Ecco come conchiude al fine il P. Zaccaria: » *Si può argomentare, che tutto il titolo ci venga, non dall' antichissimo tempo, in che fu quella Legge primamente pubblicata, ma da quello che dappoi la fece in Marmo*

ricopiare : e a lui possiamo benignamente accordare, e che l' epoca della sua Colonia didotta v' incidesse, e che a' Consoli romani premettesse i Duumviri di Pozzuolo, il che contro la romana Consolar dignità sembrar potrebbe un grave sconcio. ,,

Risp. L'incantesimo della oscurata Consolar dignità si è disciolto altrove, e con potenti carmi. Il dotto Padre pretende sempre parlarci di vere Leggi romane, e sarebbe una miseria il dover sempre ripetere il medesimo responsorio. Grazie al favore benignamente accordato del *concordat* del nostro marmo col suo originale. Perciò » estimo, *egli dice*, che dal rame fosse in assai posterior tempo, benchè antico, fatta incidere in marmo con ridurla ancora dalla vecchia ortografia alla maniera di poi corrente. » Ecco la differenza fra la divinazione dello Zaccaria, e quella di un nostro Collega. L' uno e l'altro voglion Copia

il nostro marmo: questi, copia tratta da carte volanti, quegli da un originale in rame. Ma a qual fondamento appoggiasi questa Copia? a quale oggetto, e in quai tempi tanta spesa? gl' impostori vogliono travagliar poco, spender meno, guadagnar moltissimo nelle loro imposture; e secondo i canoni dello stesso Zaccaria, per dar luogo a tali sospetti nel nostro caso, la Pietra è troppo grande, la fatica non è cosa da bagattella, e la spesa per nulla da disprezzarsi.

Come poi salvare da una certa taccia di contraddizione, o di oscitanza per lo meno, lo Zaccaria, quando ci vien raccontando, che la supposta Copia in tempo assai posteriore, cioè dopo il 649, fu ridotta dalla vecchia ortografia alla maniera di poi corrente? Ma l' ortografia del monumento Puteolano è tanto marcata in merito di *arcaismo*, che la vuole anche sul Frammento Gruteriano, sebbene anteriore di tempo. Gli *arcaismi*

forse coll' andar degli anni, anzi che dileguarsi, o temperarsi, si andranno vieppiù rafforzando? E fin quì per la partita del Ch. P. Zaccaria, autore che la giustezza di pensare, e pratica di vecchi monumenti noi più d'ogn' altro e rispettiamo ed ammiriamo.

Come, ci ha altri interrogato, nella *picciola* Colonia di Puteoli per lo meno venti Duumviralicii, cioè 20 Ex-IIviri *iuri dicundo*? Come altronde si saprebbe che questo marmo siesi appartenuto a Pozzuolo, se per un mero incidente non vi si fosse accennato in quelle parole: *arbitratu Duovir. et Duoviratium*, *qui in Consilio esse solent Puteoleis*?

Risp. In Pozzuolo, Oppido fioritissimo con Porto de' più celebri e commercianti, in una regione delle più ridenti, e ricercate, dove i più illustri personaggi di Roma si recavano a ventura di sfoggiare ne' loro Puteolani, una Colonia romana, e perciò sotto la pro-

tezione onnipotente della Madre-Padria, ed una Colonia in origine di 300 Padri di famiglia, dopo l' anno novantesimo della sua deduzione, non era certamente per chi sa ben calcolare una picciola cosa. I Duumviri *iuri dicundo* si traevano dalla Curia, ed erano annui. In dieci, o dodici anni ogni Curia deve contare una ventina di Ex-Duumviri, ed in poc' altro tempo dippiù, è in regola, che il numero di costoro sorpassi quello de' semplici Decurioni.

Non v' era bisogno poi ne' pubblici titoli, e privati nominar gli Oppidi, o le Città, a cui appartenevansi. Lo diceva il luogo, dove erigevasi il titolo. Perciò si pretende con tanta scrupolosità, che nello scavamento di essi si tenga conto de' luoghi, ove accada ritrovarsi; perchè senza ciò, in caso di trasferimento, come andar pescando, a chi si appartennero una volta? Fortunamente va esente da tal pericolo il no-

stro marmo, perchè nella forma di sopra recata cadde in acconcio nominarsi *Pozzuoli*.

§. XIV.

Carattere del Marmo Puteolano, e nuove osservazioni sul culto pubblico romano.

Per confessione degl' intendenti tutti del mestiere, a giudicare dell' antichità di un monumento, niente di più equivoco della scrittura e forma de' caratteri del medesimo. *Non credo*, con piacere riportiamo le parole stesse del lodato P. Zaccaria, *che i caratteri dar possano sicuro argomento, per determinare la precisa età di un Marmo. Troppo forti in contrario sono le ragioni del Maffei Col. 163. Segm. Penso tuttavia, che la lor maniera assai facilmente ci scopra la falsità della Iscrizione. Gl' impostori d' ordi-*

nario non hanno ad altro badato più, che a formar lettere romane, belle e grandi. Niente di questo ne' caratteri del nostro marmo. Non offrono essi quel rotondo ed elegante, che comunemente osservasi nella età di Augusto, e degli Antonini: essi presentano all' opposto una maestosa semplicità media fra 'l colto e 'l plebeo, senza pompa alcuna ed affettazione. I tratti inoltre dello scarpellino, il che giustamente si prende in gran considerazione dagli esaminatori di tali merci, si veggono in essi bastantemente profondati; cosa che non vedesi ordinariamente praticata ne' titoli più recenti, e ne' foggiati sopra tutto, per imporre a' meno accorti.

Si è ragionato altrove della differenza da riconoscersi fra *Sagri pellegrini*, e *romani* di culto pubblico. È decisivo a tal proposito un luogo di Eusebio, che ci facciamo un dovere di quì aggiugnere, perchè interessa la spiegazione del

culto di Serapide accennato nella nostra Lapida, e che l'ha messa perciò tanto in contraccuore di un benemerito nostro Collega, che non vi trova i conti suoi. Eusebio adunque, per tornare dove siam partiti, ci parla di un' antica Legge conceputa in questi termini: NE. QVIS. APVD. ROMANOS. DEVS. HABERETVR. NISI. SENATVS. DECRETO. ATQ. SENTENTIA. CONFIRMATVS (a). Legge sagrosanta nella politica romana, e la cui osservanza si faceva valere fino nelle *Apoteosi* degl' Imperadori. Come dunque senza documenti di decreti e sentenza del romano Senato pretendere d'intrudere nel *pubblico culto* Deità pellegrine, le quali anzi, anche dopo l'epoca di cui si vuol parlare, si veggono nella storia fulminate da decreti e sen-

(a) Hist. Eccl. Lib. II.

tenze ed esecuzioni di esse pel Senato romano? Si è di sopra parlato di questi fatti, e perciò si tralascia di riprodurli in campo. Per testimonianza di Tertulliano, per mancanza di tal decreto, non fu riconosciuta di ragione di culto pubblico romano la religione cristiana sotto Tiberio. Tiberio non era certamente uno spirito debole. Ma informato giuridicamente degli avvenimenti straordinarii, che accompagnarono e seguirono la vita e morte di Cristo, lo credè degno degli onori divini. Trattò in Senato, perchè gli si accordasse pubblico culto, e ne trattò *cum praerogativa suffragii sui*. Il Senato per sue vedute particolari non ne volle far nulla, e Tiberio se ne infinse. Ma però *comminatus periculum accusatoribus Christianorum*; e gl'impedì formalmente, *ne quid adversus doctrinam Christi moliretur* (a). Ecco

(a) *Apologet. Cont. Gent.* Cap. V.

la ragione per cui i Cristiani per qualche tempo non furono molestati da' Pagani. La loro religione consideravasi, come di *culto pellegrino*, perchè non sanzionata da Senatusconsulto: ma tolleravasi con tutto ciò, perchè non v'era decreto in contrario: e Tiberio, che se n' era dichiarato protettore, non era un Principe, le cui minacce volentieri si sarebbero prese a scherno.

Corsa questa giostra comunque, quando credevamo poter riposare un tantino e prender fiato, eccoci contro ogni aspettativa invitati, sebbene un pò bruscamente, da un valoroso nostro Collega a rompere con lui un'altra lancia sul campo medesimo. Noi ci faremo a servirlo, come meglio potremo. Forse quello che ci occorrerà ripigliare in quest'arringo novello potrà meglio rischiarare e confermare il fin quì detto, e con soddisfazione di ambe le parti.

§. XV.

Risposta al Ch. Signore e Collega dottissimo, Abbate D. Cataldo Jannelli.

Voi dunque, mio caro Collega, siete in collera con me. Me lo aveva io sospettato da certo vostro sogguardarmi dignitoso ed in cagnesco. Ma esaminata più volte la mia coscienza, e non trovandovi di che rimproverarmi, mi contentava di attribuire questo vostro cangiamento allo stato alterato di vostra salute, e più a quel *carattere d' irritabilità*, di cui voi stesso con obbligante ingenuità vi date così spesso in colpa. Per ciò che riguarda la preziosa vostra salute, ne sento molta pena; e voi non avrete obbliato l'interesse per me presone lo scorso anno: e se ho sospeso di darvene altre pruove esteriori, accusatene la condotta da voi tenuta con me, dalla qua-

le mi è paruto conoscere, che poco vi furono accette le datevene allora. Duolmi assai più il secondo, cioè il *carattere d' irritabilità*, che adducete in iscusa di qualche vostro trasporto poco gentile. I caratteri, mio rispettabile Collega, per quanto si faccia in contrario, ritornano sempre, e di essi diceva bene colui:

Naturam expellas furca, tamen usque recurrit.

E poi nel caso di vostra scapitata salute qual buon effetto potrà esso produrvi? I letterati generalmente sono *genus irritabile*: voi letteratissimo siete di così difficile contentatura, che nessuno fino adesso può lodarsi della piena vostra approvazione: ecco urti, e riurti, azioni e riazioni, le quali vedete bene ove possano in fine menare. Protestate per altra parte, che siete sazio e stanco di più questioni, e dite bene. Un Generale circondato di gloria, e che conta

più trionfi, che campagne, ha diritto di pretendere di rimanersene in pace all' ombra de' suoi lauri. Perchè dunque esporsi a novello cimento, ed in competenza di negletto Gregario, qual io mi sono, sebbene di voi alquanto più annoso? Ma in fine, mio caro, avviciniamoci un poco più fra noi.

In che vi ho io offeso? se nel pensare diversamente da voi intorno al marmo Puteolano, con ugual ragione dovrei dirmi io offeso da voi, che in ciò pensate diversamente da me: e ci renderemmo così ridicoli entrambi. No, voi ripigliate: io vi ho offeso, perchè avendovi confutato, sebbene inutilmente, in 59 pagine di questa Dissertazione, contento di nominare il solo Maffei, non ho mai fatto parola di voi, sebbene *due forti argomenti* de' confutati fossero parto interamente vostro. Ma di grazia: erano pubblicati questi vostri argomenti? Niente di questo. Dunque fu un

giusto riguardo usatovi, per non provocarvi ad una questione, in cui non sapeva esser vostra intenzione impegnarvi. Dovevate riconoscerlo dall'avervi io stesso colle proprie mani, e colla solita amicizia, presentata una Copia della mia *Illustrazione* appena pubblicata. Ora che mi son note le vostre intenzioni, annunzio a tutti, e *voce praeconis*, essendo troppo fievole la mia, che degli argomenti da me presi ad esaminare *due e tre*, e quanti ne volete, e *de' più forti*, son tutti vostri. Sarete così soddisfatto? si saranno così ridotte al giusto tuono le vostre corde irritabili? mi giova sperarlo, perchè siete troppo ragionevole.

Ma temo che quest' accordo sia di corta durata. Perchè riproducendo voi le stesse difficoltà con aggiugnervene delle nuove, mi obbligate a ritoccarle. E ritoccandole, chi mi assicura della conservazione del vostro buon umore? Io

non mancherò di farlo con tutta la circospezione dovuta alla nostra amicizia, e molto più al vostro merito: e da me certamente non v' udirete imputato di *contraddizioni*, di *mancanza* di *Logica*, di *petizioni di principio*, di *falsi supposti*, d'*impossibili assoluti*, di *Bicipitismo*, e *Dualismo*, e che so io, onde per poco, senza saperlo, non mi sono trovato un vero Manicheo in carne ed ossa, e di tanti altri bei modi, onde avete creduto bene onorarmi ed istruirmi insieme. Veniamo ora alla cosa: ma prima d' entrare in materia, permettete, che vi tenga conto del piano che mi ho proposto.

Si era pensato da prima di rispondere alle vostre obbiezioni con quell' ordine stesso, con cui le avete voi prodotte. Ma si è riflettuto, che con questo metodo non si avrebbe un certo nesso d'idee, ed una certa *unità*, che voi per una particolar vostra delicatezza vi fate

a chiedere, anche dove non può aver luogo, come a suo tempo vedrassi. Si è rivolto dunque l' animo ad un altro piano, in cui presentandosi ordinati in breve i principali vostri pensamenti nella presente questione, si vedranno esaminati tutti i vostri argomenti secondo l'opportunità delle materie, che così accaderà trattare. È rincrescevole il dovere tal fiata ripetere cose già dette, molte delle quali note anche a' Tironi. Ma non v' è che fare. Voi mi ci obbligate; ed io intendo soddisfare a voi principalmente, se è possibile, che mi chiamate a quest' impegno novello. Ecco intanto in accorcio i vostri pensieri sulla controversia del celebre marmo Puteolano.

1. Pozzuoli, prima di divenire un *Oppido romano*, non era che un semplice *Navale di Cuma*. 2: Divenne Oppido, ed Oppido romano floridissimo, colla spedizione fattavi per Fabio di un Presidio di 6000 soldati romani nella ricor-

renza della guerra Annibalica. 3. In conseguenza di ciò voi lo supponete un Oppido originariamente romano, sempre in istato di Prefettura, e perciò regolato con leggi romane dal Prefetto di Roma. 4. Or le leggi romaue fino al 711., non riconobbero mai il culto pubblico di Serapide, che pure, stando alla *cronologia* del marmo Puteolano, bisognerebbe riconoscere adottato da' Romani ben prima del 649. 5. Dunque falsa la nota cronologica del marmo predetto, e con ciò dimostrato ancora l' *apocrifismo* di esso. È questa la serie delle vostre idee; il dippiù è destinato a sostenerle e rischiararle, e tutto poi da voi si dà per sicuramente *dimostrato*; nel che veramente è ammirabile la rara vostra felicità. Non v' ha picciolo parto del vostro ingegno, se pure un ingegno grande potesse concepire delle picciole cose, che uscito appena fuori non si oda battezzato co' modesti nomi di *dimostrato* e *dimostrazione*. Su

via; fuori per poco il genio alquanto crucciosetto della vostra irritabilità, e colla buona salute, che vi anguro di cuore, *impransi nobiscum haec disquiramus* con tutto il corredo del resto, che loro tien dietro necessariamente.

§. XVI.

Esame del fin qui proposto dal Ch. Signor Iannelli.

1. Vi pare in primo luogo da potersi sostenere con buona riuscita, mio carissimo Amico, che Pozzuolo, prima di divenire un Oppido romano, e de' tempi Annibalici, come voi supponete, non sia stato che un Navale di Cuma? in sostanza: poco più di una rada sicura in deserta baja. *Pozzuolo*, detto così ne' tempi Annibalici, denominavasi da prima *Dicearchia*, Oppido fioritissimo, per vantaggi sopra tutto di commercio marittimo,

greco senza dubbio e popoloso, di origine Cumana, secondo alcuni, Samia, secondo altri (1). Come senza ciò sarebbe stato capace di ammettere un Presidio romano di 6000 uomini? un Presidio non è un'armata che va a battere una Campagna, e ad accamparsi precariamente or qua or la secondo le cirscostanze del bisogno e del momento. Esso va a stabilirsi in luoghi abitati, fortificati, e proveduti di tutto.

2. In quest' epoca, Puteoli di già Oppido, non è ancora *Prefettura romana*. Esso divenne tale per effetto della seconda Guerra Punica, unitamente a Capua, e ad altri Oppidi riferiti da Festo. Or fermiamoci un tantino sulla parola *Prefettura romana*. Che volete voi intender con essa, mio dotto Collega? che

---

(1) *Everard. Othon. De Aedil.* Cap. 1. p. 41. *Capac. Hist. Neap.* Tom. II. Lib II. Cap. XXIV.

gli Oppidani di Pozzuolo assoggettati a *Prefettura* si regolassero col *Gius romano*? sarebbero dunque divenuti Cittadini romani, ed in luogo di castigo, avrebbero innanzi tempo conseguito quel vantaggio, che di poi nella Guerra sociale costò fiumi di sangue a tutta l'Italia. Nello stato di *Prefettura i Municipi*, se erano tali, si rimanevano colle loro *Leggi Municipali*, ma amministrate a discrezione del Prefetto romano, e non già de' loro proprj Magistrati, ed in ciò era riposta la umiliazione maggiore delle *Prefetture*.

3. In Puteoli, divenuto così romana Prefettura, si destina poco dopo una Colonia romana di 300 uomini, la cui deduzione ebbe effetto nel 559, o 560. Voi coll' Autore della Dissertazione Isagogica, a cui tal fiata fate dire l'opposto di quello che sta scritto in essa Dissertazione, sostenete, che non fu questa *vera Colonia*, ma *mera assegnazione a*

graria , e mi date una taccia , che io non bene abbia saputo distinguere tra queste due cose. Compiacetevi in questo particolare di dare un'occhiata alla mia *Illustrazione dell'antica Campagna Taurasina* , (1) e giudicate voi stesso , se la lezione datami cade in acconcio. Torniamo ora a noi.

I tempi della nostra Deduzione Puteolana non sono quelli delle *assegnazioni*, o piuttosto barruffe, *meramente agrarie*, che sursero dopo nelle agrarie turbolenze, e toccarono il *maximum* nelle brighe Triumvirali. Generalmente in queste circostanze procellose le *deduzioni* mancavano de' requisiti più essenziali e legalmente riconosciuti pel caso delle vere Colonie, ed in realtà non erano che sostituzioni agrarie di fatto di nuovi cittadini

(1) Pag. 69.

a vecchi coloni di un partito già vinto. *Veteres migrate coloni.* Ecco il linguaggio di tali tempi, e nella bocca di uno che corse grave pericolo di rimanerne vittime. Niente di questo per la deduzione Puteolana assai anteriore a' tempi Triumvirali. T. Livio ne parla, come di verissima Colonia, al paro di quelle di Literno, e Volturno: e pretendere d'interpretarla nel senso di semplice assegnazione di agri, è un abusare del sagro vocabolario dell' antichità, su cui non abbiamo alcun diritto. E quando nel marmo Puteolano non si ravvisasse altro, che questa uniformità di linguaggio con quello di Livio in parlando di Pozzuolo, come di vera Colonia, sarebbe questo un indizio non lieve a riconoscerne la sincerità. Non si può dunque con buon fondamento sostenere, che l' Oppido Puteolano non fu che un Oppido romano in istato unico, e solo, e sempre di Prefettura.

Ma sia stata pure questa deduzione Pu-

teolana del 559 mera *assegnazione agraria*, *o Colonia di fatto*, come voi dite, e non già *di diritto*. Quale ne sarà la conseguenza? eccola. Era *Colonia di fatto*? dunque col fatto governavasi con Leggi romane e sagre e civili. E della vostra Prefettura, cioè de' *Municipi* Puteolani assoggettati a Prefettura, che ne sarà avvenuto? scomparvero essi all'istante dalla superfizie del loro paese? o si fusero nel governo romano de' vostri novelli Coloni *di fatto*, e non già *di diritto*? o questi Coloni stessi *di fatto* si assoggettarono alla dominante Prefettura? Quanti spinai, de' quali non è la cosa più facile il tirarsi fuora! rimangansi dunque gli antichi Municipi col loro governo municipale, ma sotto gli ordini del Prefetto romano, e perciò in istato di Prefettura: e lasciamo in pace col loro governo romano i Coloni, e sieno pure di diritto, o di fatto, come meglio vi aggrada.

4. *Prefettura e Colonia* insieme! *Colonia e Municipio* ad un tempo! *Bicipitismo*, gridate voi, *Dualismo inaudito, mostro, impossibile assoluto*. Vedete, a quali estremi vi mena la prevenzione del sistema. *Impossibile assoluto* vuol dire *impossibile metafisico*, e perciò fuori di giurisdizione della Onnipotenza stessa. E pure bisogna riconoscere questo *Bicipitismo e Dualismo*, senza compromettere la vostra Ortodossìa: fa d'uopo addomesticarsi bel bello con questo *mostro*, che poi non è tanto feroce, quanto voi credete: è necessità confessare per un *fatto*, ed un *fatto* in regola, questo vostro creduto *impossibile assoluto*. Se vi compiacerete per poco di ragionar meco delle umane cose, non già colla vostra *scienza a priori* della storia, ma con quella più ovvia e bassa de' *fatti*, detta perciò *a posteriori*, rileverete tutto ciò

1. Dalla natura stessa, e dall'andamento delle cose, di cui si tratta. Menando-

si una Colonia, accadeva talora in grazia di essa doversi edificare un Oppido novello. Ecco il caso vostro. Qui tutto è Colonia, e non occorre pensare a Municipio. Ma *in generale* (permettete che vi riporti un luogo della mia Campagna Taurasina tratto dagli Scrittori Agrarj) *trattandosi di deduzioni Colonari in Regioni, ove vi erano Oppidi, Città, Municipii, questi si lasciavano in pace agli antichi lor cittadini e possessori: e se tal fiata permettevasi a' novelli Coloni di coabitare cogli antichi cittadini, si conservava a questi il diritto di valersi delle proprie loro Leggi tanto Civili, che religiose: ed è questa la ragione per cui le medesime Città, fin sotto la penna del gran Tullio, si veggono promiscuamente denominate or Colonie, or Municipi.* Si fece riflettere, che questa ultima osservazione è di Everardo Ottone (1). Ec-

(1) Lib. VIII. Cap. XIV.

coci al caso opposto al vostro, e più comune, della Colonia Puteolana del 559. Esisteva l'Oppido di Puteoli, quando vi si dedusse questa Colonia; e i Municipi di esso erano in istato di Prefettura, e continuarono ad esserlo per qualche altro tempo. Bisogna riconoscere i Coloni menativi col loro regime Colonare, ove non li vogliate sottoposti alla Prefettura, e di un premio in vece, li condanniate al maggiore de' castighi politici. E così al rovescio bisogna lasciare i Municipi nel loro stato di Prefettura, se non li vogliate incorporati alla Colonia, ed in cambio di una pena, non destiniate loro il maggiore de' premj. Rechiamoci a mente il canone agrario: *i coloni diventavano cittadini, i municipi rimanevansi cittadini, ma non per questo divenivano coloni.* Ad Anzio, secondo Livio, si spedisce una Colonia, con facoltà agli Anziati di divenir Coloni anch' essi, *si et ipsi adscribi vellent.* Permesso, e non obbli-

go. Gli Anziati non erano Coloni, altrimenti di già *essent adscripti*. E così sembra doversi intendere quel luogo della Legge agraria riferito di sopra: *Locum, quem ex lege colonei, eive, quei in colonei numero*, e credo doversi supplire: *adscriptus est*; cioè veri *coloni, e municipi* che si vogliano ascrivere ai *coloni*. Dunque colla nuova Colonia essi si lasciavano in libertà di rimanersi quali si trovavano, o di entrare nella categoria de' Coloni. Dal despotismo romano proteggevansi questi, tolleravansi quelli. Lo rileverete in

2. Da Siculo Flacco, le cui parole, comechè recate altrove, giovi tuttavolta qui riportare. *Aliquando Auctores divisionis reliquerunt aliquid* AGRI *eis, quibus abstulerunt, quatenus* HABERENT IVRISDICTIONEM. Vi offenderei, se vi ricordassi, che l'AGRI si riferisce all'assegnato a'Coloni. Fuori dunque del caso di qualche ritaglio lasciato

a' Municipi nell' *agro assegnato* a' Coloni, questi non avevano *giurisdizione* su quelli. Or la eccezione suppone e conferma la legge. Differenti *giurisdizioni*: dunque differenti forme di regime particolare, e tutte sotto un' Autorità suprema, sia di diritto, sia di fatto. Questo luogo poi si è da voi omesso, caro Collega, non perchè non vi reggeva il capo: ma perchè è fitto nel vostro capo, che Siculo Flacco non è autore da far fede in tali materie. Avanti. Ve lo presenteranno all' occhio in

3. Le celebri controversie fra' *Municibi e Coloni* di Pompei. *L' ire e le discordie*, dite voi, *non sono state mai ragioni di formare una differenza di Governo*. E adducete in conferma la storia romana, e quella delle vicende della nostra Italia. Si sa, anche senza ricorrere a Seneca, e ad altri Autori che vi date la pena di citare. Ma negherete, che sono esse le conseguenze più naturali del-

le differenze già costituite di Governo? Questo è il caso de' *Municipi*, *e Coloni* di Pompei. Le loro controversie non versano su interessi particolari, ma di ragion pubblica. *Diritti di suffragio nelle pubbliche adunanze*; *diritti di passeggio per le pubbliche strade*; *diritti d' intervenire a' pubblici Teatri*. Possiamo noi contrastare *de meo*, *et tuo*: possiamo contrastare, e contrastiamo di fatto per una particolare opinione. Ma se contrastassimo pel diritto di passeggiare per Toledo, o di andare a S. Carlo, que' che ci udirebbero così contrastare, non ci spedirebbero tutti e due pel nostro meglio ad Aversa? Se il Governo di Pompei fosse stato unico e indivisibile, i diritti pubblici sarebbero stati di ragion comune a tutti gli abitanti, e queste gare strepitose non potevano aver luogo nei pubblici giudizj neppure per immaginazione. Lo intenderete in

4. Luogo da Everardo Ottone (1), che ragionando di Preneste, Pisa, Nola, Bologna, Piacenza, e Sutri, sicuramente Colonie, avverte, che esse van contate fra' Municipii da Sesto Pompeo, Epitomista di Verrio Flacco. *Id vero recte sese habet* (soggiugne egli). *Ita enim in has urbes deductae sunt Coloniae, ut veteres suis Legibus, Sacris, et omni Municipum iure fruerentur, atque* IN. EADEM. VRBE SIMUL. MVNICIPES. ESSENT. ET. COLONI. La volete più chiara? Vedete, se è così mostruoso, ed *impossibile assoluto* quel vostro *Bicipitismo*, o *Dualismo*, con cui avete creduto far paura a tutto il mondo politico.

---

(1) Loc. sup. cit. pag. 35.

§. XVII.

Scioglimento delle restanti obbiezioni del Sig. Iannelli.

Ove più l'anacronismo fra 'l culto pubblico di Serapide da voi fissato all' anno di Roma 711, e quello di Puteoli accennato per l'anno 649, e che bisogna supporre assai più antico? Voi parlate di culto pubblico romano di questa Deità, bene o male, che io non intendo entrarvi. Voi supponete Puteoli cosa tutto romana. E pure il culto di Serapide in Puteoli non era che municipale, siccome lo era contemporaneamente in Napoli, che greci entrambi di origine lo avevano tolto dalle Madre-Padria, al riferir di Pausania, siccome questa avevalo adottato da Tolommeo, Re di Egitto. E pure Puteoli era diviso *in vetus Oppidum*, che era la parte *municipale*, e *novum*, che era la Colonare. Il luogo di Tacito recato

più sopra a questo proposito è decisivo, e voi avete fatto bene ad ometterlo per la ragione dimostrativa, che a ciò fare non *vi reggeva il capo*. Fuori per poco da Puteoli la Colonia del 559. Vi era senza dubbio la menatavi da Augusto, dopo sconfitto Antonio, e rammentata da Frontino, e che è appunto una delle XXVIII. famose Colonie dedotte nelle Città Italiche dopo un'epoca si memoranda. Che direte? neppure questa sarà vera Colonia *iuris et facti*? La vostra Logica, che per cosa mirabile si addita, non si presume che possa ardir cotanto. E come intanto, se si parlasse di Puteoli Colonia, dir potevasi da Tacito, che sotto Nerone, *vetus oppidum Puteolis ius coloniae adipiscitur*? Se si fosse parlato di Puteoli Colonia, si sarebbe detto, che *ius coloniae de novo acquirit*, supposto che l'avesse perduto. Ma dicesi al contrario: *vetus oppidum Puteolis* cioè *in Puteolis*, per additare Puteoli, come di-

viso in due Oppidi, l'uno di Governo Municipale, Colonare l'altro. Così s'intende il luogo di Cicerone nella II. Agraria. *Puteolos, qui nunc in sua potestate sunt.* Dunque prima di quest'Epoca, cioè prima della legge Giulia, non era Puteoli *in sua potestate*, perchè sebbene municipio, era tutta via sotto il giogo della Prefettura. E se questo municipio, che è il *vetus oppidum*, scosso il giogo della Prefettura, non si fosse rimasto municipio colla rivendicazione del suo Governo municipale, come si sarebbe detto poi, che *ius Coloniae adipiscitur*? La cittadinanza si era ottenuta col favore della legge Giulia, e col passaggio da Prefettura in municipio. Ma il *ius coloniae* non già, perchè prima del placito Neroniano non era Puteoli ancora divenuto interamente *fundus Populi Romani*.

Cosa poi pretendete, mio rispettabile amico, col provocar che fate alle *Evocazioni*, cioè a que'riti superstiziosi di in-

vitare a Roma le Deità degli Oppidi oppugnati? Supponete con ciò, che tutte le Deità degli Oppidi, o delle Nazioni oppugnate, *ipso facto* fossero riconosciute, ed ammesse al culto pubblico romano? E nel vostro impegno pare di non potersi supporre altrimenti: perchè queste Deità non si sarebbero al certo *evocate* ed *invocate*, per oltraggiarle o distruggerle. Ma fa d'uopo pure ricordarsi, che il Vocabolario dell'Antichità non è un terreno derelitto, e che perciò il primo occupante abbia il diritto di prenderne quelle voci, che gli aggradano, ed attaccarvi le idee che vuole, per discorrerla secondo il bisogno de'suoi interessi. Se le *evocazioni* avessero avuto quella estensione infinita di senso e di pratica, che voi loro attribuite, quasi tutte le Deità del mondo avrebbero avuto luogo nel culto pubblico romano. E come, ciò posto, quel Generale romano, trattandosi di trasportare in Roma i simolacri di una

nazione soggiogata, avrebbe potuto dire *relinquamus eis Deos iratos?* Questi Dei sarebbero già stati dei Romani, e senza empietà non si sarebbero potuti abbandonare a gente nemica, e già abbandonata da questi Dei medesimi. La vostra Iside, il vostro Serapide, il cui culto pubblico romano voi fissate al 711, da quanto tempo prima non si sarebbero adorati in Roma, giacchè ben prima del 711 si fu l'Egitto soggiogato per le armi romane? E intanto il povero Serapide in Roma nello stesso anno ebbe a soffrirsi per ordine del Senato ben due volte l'abbattimento del Tempio erettogli, e de' luci consagratigli. Contentiamoci entrambi d'imparare da Verrio Flacco, riferito da Plinio (1), la giusta misura di tali Evocazioni. Son queste le sue paro-

(1) Lib. XXVII. Cap. 2.

le. *Verrius Flaccus auctores ponit, quibus credat, in oppugnationibus ante omnia solitum, a romanis sacerdotibus*, EVOCARI. DEVM. IN. CVIVS. TVTELA. OPPIDVM. ESSET. *promitque illi eumdem ampliorem locum apud Romanos, cultumve.* Ecco tutto il ricolto delle romane religiose *evocazioni*. Promessa di tempio e culto al nume Tutelare dell'oppido che volevasi oppugnare. E di questo ricolto ancora, assai meschino pe' vostri bisogni, quanto bisogna sottrarne dal sapersi, che le Deità tutelari degli Oppidi si tenevano celate con inviolabil segreto agli Oppidani medesimi, e che non si potè penetrare il nome di quella di Roma stessa? E qui mi permetterete altra breve riflessione. Plinio, di cui è il passo poco fa recato, per ciò che riguarda il valore delle *Evocazioni*, si rimette a Verrio Flacco; e questi per l'oggetto medesimo cita altri autori a se anteriori. *Ponit auctores, quibus credat.*

Dunque la moneta delle *Evocazioni* non era in corso a' tempi di Verrio Flacco, e molto meno a quelli di Plinio. Altrimenti come ne avrebbero eglino stessi ignorato il valore? E voi, profferita appena la parola *Evocazione*, già vi riconoscete un *Panteon* immenso da raccogliervi colle Deità romane tutte quelle ancora della pagana pellegrina superstizione. O questo è l' effetto della vostra scienza *a priori* delle cose umane, o per lo stesso oggetto bisogna che ne abbiate altra più arcana, la cui chiave è unicamente nel vostro scaffale.

Con filosofico sopracciglio vi fate a chiedere *unità di senso* nel marmo Puteolano, e con contegno fate mostra d'insultare nella impossibilità di vedervela assegnata. Se parlate della *unità dell'Epopeja*, ognuno vi farà plauso. Se di quella, di cui è capace la natura dell'argomento, di cui si tratta, è da temere, che alcuno non si rida delle vostre bra-

vate. Si propongono varii lavori da farsi, o rifarsi, disparati, o continuati che sieno. Pareti da alzarsi, o da prolungarsi; intonachi, margini, ostii, lumi, cancelli impeciati, pezzi d'opere di date materie e dimensioni; aree da rendersi *pure*, e sbarazzarsi di are e segni, che in esse si trovano; di copertojo, di ante, di golette dipinte, ed altre cose simili: qual'altra unità di senso si chiede nell'esposto fin quì? Non si capisce tutto; molto meno il nesso di tutte queste varie coserelle. Non è necessario. Lo capiva chi doveva capirlo, e quando dovea capirlo, per metterlo in esecuzione. Io ho un fondo, una casa, e quello che volete. Dico al mio Artefice: prolungatemi il muro A: apritemi una porta nel punto B: scavatemi un pozzo nel luogo C: chiudetemi que' lumi nella parte X. Metto in carta tutto ciò. Da quì a due secoli non vi sarà più la mia casa; si sarà smarrita ogni idea del mio fondo. Si è

conservata però la mia carta: si leggerà. Qual unità di senso vi si andrà cercando? Se ne metterà in dubbio la lealtà, perchè non si capisce il tutto, a cui si riferivano un tempo queste parti? Che han che fare quì le monche perioche di Petronio Arbitro, dalle quali poco o nulla si è potuto spremere? Non bisogna esser così prodigo della propria erudizione, che ove meno ci crediamo può spacciarsi più opportunamente.

L' ultima e più formidabile delle vostre obbiezioni va giustamente denominata del *Torso*; nè voi potete offendervi di questa denominazione, perchè essa poggia di pianta sulla vostra immagine spiritosa del *Torso*. Un *Torso*, voi dite, senza capo, senza braccia, coll' elmo in petto, col cappello a' piedi: ecco il marmo Puteolano. La seconda Legge di esso faceva parte immediata e continua della prima. E come poi questa continuazione *s' interrompe e spezza* con quella Epi-

grafe lunghissima della seconda, che comincia : *A Colonia deducta*?

Ma di grazia se questi due marmi, dei quali l'uno esiste, e l'altro è svanito, riguardano due Programmi di due complessi di Opere pubbliche, l'uno di già eseguito in una data di tempo, l'altro non eseguito, ma da eseguirsi, in un' altra data di tempo *K. Novembr. primeis*; segnata la nota cronologica sì municipale, che Consolare nella Legge I; come pretendere poi, che non si replicasse nella Legge II; essendo tutt' altro e l'anno, e i Consoli, e i Duumviri da quelli della Legge prima ? Ove anche questi due Programmi si fossero voluti rinchiudere in un marmo solo, faceva pure mestieri ripetere l' Epigrafe cronologica, lunga o breve che si fosse, perchè differente dalla prima.

E volete conoscer meglio, che non potevasi fare a meno di questa ripezione di nota cronologica ? Eccolo. Si eran

fissate le condizioni intrinseche a' lavori da eseguire. *Lex II Operis*. Se ne fissa ora il tempo: *Dies operis* K. *Novembr. primeis*. È il primo di Novembre adunque dell' anno corrente fissato all' esecuzione di tali lavori. Or volete che sì sappia, o no, quest' anno? Se volete che si sappia, ed era necessario il saperlo, bisognava replicare la nota cronologica, perchè differente da quella della *Legge I. dell' Opera*. E quì, se v' aggrada, siete pregato ancora, per meglio intendere quella parolina, *Lex Operis*, a rifletter di passaggio, sul contrasto, che v' ha fra essa, e quelle del *Dies Operis*, *e Dies pecuniae*. E ricordandomi, ora, che avendo di sopra ragionato delle *Calende prime*, e simili, mi sono espresso in modo, da potersi facilmente sospettare, che tali notizie sieno dovute primamente alle Tavole di Eraclea: mi spiego meglio, e dico, che tali formole di date s' incontrano spesso e in marmi e

nell' Epistole di Cicerone, e presso altri classici ancora.

Soggiugnete dippiù, che quando anche in Puteoli vi fossero stati *municipi*, che Dio ce ne guardi, questi non sarebbero stati che la parte più vile e negletta dell'Oppido; e che in conseguenza la parte Colonare più nobile e potente, lungi dal permettere ai medesimi il culto di Serapide, ne avrebbe anzi distrutto all'istante, come fecesi in Roma, e Tempio ed Altare, ed in fine qualunque vestigio.

Ma, caro Collega, lo zelo della vostra ortodossìa, sembra un pò soverchio: e voi non ignorate, che lo zelo esser deve *secundum scientiam*. Per non dir altro: in Roma gli Ebrei sono qualche cosa meno de'Puteolani municipi. Eppure in Roma, centro dell' Ortodossìa, non si tollera il culto e la religione ebraica assolutamente irriconciliabile colla nostra? Tralascio a bella posta, mio caro collega, molte altre cosettine, non perchè di

esse non possa io rendervi buona ragione, ma perchè non interessano così da vicino la nostra questione. Per esempio: voi recate in aria di caricatura e disprezzo una mia perioca, ove dicesi, che le Colonie erano come tante guarnigioni perpetue piantate da' Romani in seno agli Oppidi. Ma che male vi ha in questo? Non è forse di peso e misura tolto questo linguaggio dagli scrittori agrarj? Consultate, se vi piace, e se *vacat a gravissimis curis*, che vi tengono occupato, il dotto Goesio (a), e poi giudicatemi, e giudicatevi. Ripetete, che voi non capite il marmo Puteolano, ed in pregio della vostra dotta ignoranza vi mettete alla testa del Maffei, e del Garatoni: *Io*, così dite voi modestamente, *il Maffei, il Garatoni non intendiamo questo mar-*

(a) Antiqu. Agrar. Lib. singular. Cap. V.

mo. Del Maffei si è detto abbastanza. Quanto a voi, non bisognava darsi tanta pena. Ne avete date tante pruove dimostrative di fatto, che anche senza confessarlo, come fate tante volte, e con tanta sincerità, bisognerebbe essere ostinato più di un Ebreo a non prestarvi fede.

Ed è tempo ormai di conchiudere, perchè e voi, ed io abbiamo detto abbastanza, per intenderci fra noi, ed esser intesi da tutti; e il dire di vantaggio potrebbe essere una spesa ed un tempo perduto. I sommi ingegni (e voi siete senza dubbio di questa fortunata categoria) come più si avvicinano alla natura degli Angeli, così meno son disposti a dare indietro dalle opinioni una volta adottate, qualunque esse sieno. Io mi sono tutt'altro; e conosco forse un poco troppo di esser uomo, e perciò, più che alla maniera angelica, mi accosto alla condizione de' corpi fluidi, che se-

condo la definizione di Aristotile, di leggieri si adattano a' termini altrui. Ma questo però fino ad un certo segno. Poichè anch' io mi picco un tantino di buon senso, e di pratica nell' arte del ragionare. Dunque, se vi pare, lasciamo ad altri la pena di giudicare del detto fra noi; che essendo ambidue noi parti interessate, non possiamo farlo nè con rettezza, nè con legalità. Ed in tale aspettativa siamo in pace fra noi, ed amiamoci, siccome per lo passato. Io non desidero da voi che amicizia e compatimento: ed anche senza ciò vi assicuro del mio più profondo rispetto, Che

Delle fatiche mie scopo e mercede,
È soddisfare al Genio, al Giusto, al vero,
Non conosco interesse e son sincero.

INDICE DE' PARAGRAFI.

	ERR.	COR.
Pag. 7.	*Munipicii* . . .	. *Municipii.*
Pag. 11.	intrapeso . . .	. intrapreso.
Pag. 45.	Interamente. . .	. Interamnate.
Pag. 46.	particore. . . .	. particolare.
Pag. 56.	*verissimam* . . .	. *verissimum:*
Pag. 77.	*pondo*	. *pollicib.*
Pag. 94.	INTEARMNAM.	. INTERAMNAM.
Pag. 98.	649, o 650 . .	. 559 o 560
Pag. 105.	*Puteoli* . . .	. *Puteolis.*
Pag. 130.	AGRE . . .	. AGREI
Pag. 175.	ripezione . . .	. ripetizione